



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICI I - II - IV - VI

A tutti i Ministeri

A tutte le Amministrazioni
autonome

Agli Uffici centrali del Bilancio
presso i Ministeri

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio
dei ministri

Alla Corte dei conti

Alle Ragionerie territoriali
dello Stato

All'Istituto nazionale di
statistica

OGGETTO: Previsioni di bilancio per l'anno 2027 e per il triennio 2027 – 2029 e Budget per il triennio 2027 – 2029. Proposte per la manovra 2027.

1. Premessa

Le previsioni di bilancio per l'anno 2027 e per il triennio 2027-2029 si inseriscono nel quadro macroeconomico e di finanza pubblica di cui al Documento di finanza pubblica 2026 (DFP). Il DFP 2026, in conformità alle nuove regole di *governance* economica dell'UE, rendiconta e analizza, per l'anno precedente, il rispetto degli impegni assunti attraverso il Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 (PSBMT). In particolare, dà conto del rispetto del valore massimo indicato nel PSBMT per la spesa netta che rappresenta l'indicatore, ancorato alla sostenibilità del debito pubblico, utilizzato dalle Autorità europee ai fini della sorveglianza di bilancio.

Il DFP 2026 include anche elementi di natura prospettica e un'indicazione di massima delle politiche che il Governo intende attuare.

Le previsioni presentate nel documento scontano elementi di incertezza dovuti al contesto geopolitico internazionale, caratterizzato, oltre che dal perdurare della crisi russo-ucraina, anche da quella intervenuta nell'area mediorientale, che ha innescato tensioni sui prezzi delle materie prime energetiche, comportando una

revisione al ribasso delle attese di crescita economica e al rialzo per l'inflazione. Il deterioramento delle prospettive economiche si riflette anche sul quadro di finanza pubblica basato sulla legislazione vigente, con livelli del rapporto deficit/PIL e del rapporto debito/PIL in lieve aumento fino al 2028 rispetto a quanto previsto nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025. Anche il tasso di crescita della spesa netta risulta in parte influenzato dal cambiamento del contesto generale con particolare riferimento al 2027, con un disallineamento rispetto all'obiettivo prefissato riconducibile in misura rilevante all'impatto atteso delle pressioni inflazionistiche su componenti di spesa quali la rivalutazione delle prestazioni sociali in denaro e i consumi intermedi della PA.

La formulazione delle previsioni per il prossimo triennio alla luce del PSBMT 2027-2029 e per le annualità successive – in continuità con lo scorso esercizio finanziario almeno sino al 2032 – dovrà tener conto dei vincoli imposti dal rispetto del percorso della spesa netta indicato nel Piano e dovrà essere improntata alla sostenibilità economica in un'ottica di medio-lungo periodo. Tenuto conto dell'attuale quadro di finanza pubblica, la compensazione di ogni nuova e maggiore esigenza dovrà avvenire con corrispondente riduzione di risorse già iscritte in bilancio a legislazione vigente.

A seguito della messa a regime del nuovo sistema informativo gestionale di contabilità pubblica (InIt) si è avviato un percorso di revisione delle autorizzazioni sottese alle unità elementari di bilancio, considerato che le stesse assumeranno un ruolo ancora più centrale nelle fasi di formazione, gestione e rendicontazione per la natura stessa del nuovo sistema (si rinvia al riguardo alla nota tecnica n. 1). È opportuno sotto quest'ultimo aspetto che, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione, l'intero complesso delle autorizzazioni di spesa e non solo quelle riferite a spese aventi natura di fabbisogno sia oggetto di un'accorta verifica da parte di ciascuna Amministrazione.

Premesso quanto sopra, la presente circolare fornisce istruzioni per la formulazione delle proposte relative alle previsioni di bilancio a legislazione vigente per l'anno 2027 e per il triennio 2027-2029 e definisce il calendario degli adempimenti da realizzare relativamente ai documenti contabili, finanziari ed economici. Per un maggiore dettaglio in ordine a tempi e procedure, si fa rinvio alle allegate Note tecniche. Si ricorda che l'attività di formulazione delle proposte avverrà **direttamente sul sistema InIt**, rinviando alla Nota tecnica n. 1, con la sola eccezione degli adempimenti relativi alle gestioni fuori bilancio *ex* articolo 31-*bis* della legge n. 196 del 2009, per i quali si continuerà ad operare extra sistema.

2. La formazione delle previsioni a legislazione vigente 2027-2029

Prima di fornire specifiche informazioni in merito alla formulazione delle proposte per la predisposizione del bilancio a legislazione vigente per il triennio 2027-2029 è utile ricordare che, in attesa dell'allineamento del vigente quadro contabile con le nuove regole di *governance* economica dell'UE, le amministrazioni dovranno modificare le prassi amministrative in tema di gestione e formazione del bilancio al fine di evitare la formazione di residui e il generarsi di economie di bilancio.

2.1 Previsioni della Sezione II del disegno di legge di bilancio

Il disegno di legge di bilancio deve essere presentato alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno e si compone di due sezioni distinte: la Sezione I dedicata alle innovazioni legislative e la Sezione II contenente il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative (rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e spese disposte da norme preesistenti).

Nel rinviare alla Nota tecnica n. 1 per le indicazioni di dettaglio in merito alla formulazione delle previsioni da riportare nella Sezione II, si rappresenta che, in conformità con la funzione programmatica di medio periodo del bilancio, i Ministeri dovranno formulare le proposte per ciascuno dei tre esercizi considerati nel bilancio di previsione (2027-2029), affiancando alle previsioni di competenza anche quelle di cassa basate sul cronoprogramma dei pagamenti. Inoltre, nel quadro della nuova *governance* europea e quindi dell'intervallo temporale di riferimento del Piano strutturale di bilancio, **le previsioni dovranno essere definite in adesione alle reali e presumibili esigenze di spesa, anche in un orizzonte pluriennale, prestando particolare attenzione alle annualità ricomprese nel periodo 2027-2032.**

2.2 Criteri e facoltà per la formulazione delle proposte

2.2.1 Criteri generali

Pur rimandando alle specifiche indicazioni fornite nella Nota tecnica n. 1, si ricorda che le previsioni andranno formulate nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'Allegato 1 della legge n. 196 del 2009¹, oltre a quello della competenza finanziaria modificato secondo il concetto di imputazione in bilancio in base all'esigibilità.

Nel formulare gli schemi degli stati di previsione, ciascun Ministero stabilisce le priorità degli interventi e quantifica tramite un procedimento verificabile, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, le risorse necessarie per la loro attuazione, articolandole puntualmente per ciascuno degli anni del bilancio triennale 2027-2029 nonché per il successivo arco di tempo pluriennale.

In tale contesto, anche tenuto conto delle suddette priorità, potranno essere avanzate proposte di rimodulazione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a), della citata legge n. 196 del 2009, per le quali si rinvia al paragrafo 3.2 della Nota tecnica n. 1. Resta ferma la verifica tecnica e la conseguente revisione delle proposte da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare la compatibilità delle stesse con gli obiettivi di finanza pubblica.

2.2.2 Criteri per migliorare la programmazione finanziaria a legislazione vigente: determinazione degli stanziamenti relativi a spese di particolare natura

Ai fini dell'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, si segnala in primo

¹ Si fa riferimento, in particolare, ai principi della veridicità, attendibilità, correttezza, chiarezza, congruità, coerenza, prudenza e verificabilità.

luogo la necessità, per i Ministeri che propongano richieste di incremento non compensate rispetto a quelle autorizzate a legislazione vigente, di giustificare adeguatamente le ragioni dell'incremento previsto e di fornire gli elementi informativi necessari a verificare la quantificazione degli aumenti richiesti. Tali proposte, da gestire tramite il sistema InIt nei termini sopra descritti, dovranno essere, comunque, limitate alla necessità di adeguare gli stanziamenti di bilancio in relazione alla legislazione vigente. Negli altri casi, l'incremento degli stanziamenti di bilancio, dovrà essere oggetto di valutazione nell'ambito delle disponibilità complessive della manovra di finanza pubblica e, pertanto, dovranno essere presentate, al di fuori di InIt, corredate di adeguata motivazione, inderogabilmente entro la data del 10 settembre, all'Ufficio di Gabinetto, mettendo l'Ufficio del coordinamento legislativo e questo Dipartimento per conoscenza.

Per le **spese di fabbisogno**, ogni richiesta formulata nei predetti termini dovrà avere a oggetto anche la verifica del mantenimento in bilancio di tutto o parte dello stanziamento in relazione alle effettive esigenze di programmazione e capacità di impegno ed erogazione delle risorse, tenuto conto di eventuali margini di efficientamento delle procedure e dell'organizzazione dei processi, dei risultati conseguiti con la spesa finanziata e, in termini contabili, delle eventuali economie maturate a consuntivo.

I Ministeri sono quindi tenuti a fornire le motivazioni e i criteri utilizzati per la formulazione delle previsioni per cui si propone la conferma degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (per i capitoli con stanziamenti superiori a 1,5 milioni di euro) e per ogni proposta di incremento.

Qualora sui medesimi capitoli si siano registrate, nel biennio precedente, in media, economie a consuntivo superiori al 10 per cento dello stanziamento assegnato, in assenza di un'adeguata motivazione per la conferma degli stanziamenti previsti, si provvederà a ridurli corrispondentemente.

Allo scopo di agevolare i Ministeri nella formulazione delle proposte relative alle spese di fabbisogno per il funzionamento delle strutture, l'Ispettorato generale del bilancio renderà disponibile ai referenti dei Ministeri, sul sistema InIt - contabilità economica analitica, nella sezione "Supporto programmazione finanziaria – Dati di consuntivo", una serie di tabelle che espongono i costi degli acquisti di beni e servizi, godimento di beni terzi e oneri diversi di gestione, dettagliati per i diversi livelli del Piano dei conti; ciò consentirà un'analisi più approfondita e mirata dei fabbisogni necessari all'acquisto di beni e servizi e la determinazione di stanziamenti coerenti con le effettive esigenze.

Con riferimento agli **oneri inderogabili**, le previsioni dovranno essere basate sull'analisi dell'andamento delle determinanti della spesa e su una stima realistica e prudente del loro sviluppo nel prossimo triennio e nel successivo arco temporale di riferimento, dettagliata in maniera analitica in apposita relazione tecnica con riferimento all'andamento delle variabili utilizzate per la previsione finanziaria e quelle collegate ai soggetti beneficiari e all'utenza di riferimento, riportando nella documentazione allegata alle proposte le ipotesi sottostanti le stime e ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. La previsione a legislazione vigente tiene conto delle modifiche adottate, anche in via amministrativa, dei parametri che determinano la spesa, al fine del contenimento della stessa. Per gli elementi di dettaglio si rinvia alla Nota tecnica n. 1.

Inoltre, nel rinviare a quanto rappresentato nel paragrafo 2.3 della circolare RGS n. 7 del 23 aprile 2026 circa le attività inerenti agli obiettivi di revisione della spesa, si rammenta che dovranno essere confermate le riduzioni della spesa di cui all'articolo 22-*bis* della legge n. 196 del 2009, attuate con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) tenuto conto anche delle eventuali rimodulazioni effettuate con appositi atti amministrativi e quelle definite nella legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 871, legge 30 dicembre 2024, n. 207). Pertanto, eventuali variazioni proposte su capitoli e piani gestionali interessati da tali riduzioni dovranno essere motivate tramite un'apposita relazione che dimostri la concreta possibilità del conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa oltre ad indicare la motivazione della variazione. Nel caso in cui, in particolare, sui capitoli in esame dovessero essere avanzate proposte di rifinanziamento, andrà contestualmente proposta una corrispondente riduzione di altre voci di bilancio - ai sensi del citato articolo 22-*bis*, comma 3, della legge n. 196 del 2009 - che garantisca i medesimi effetti anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Per quanto riguarda le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di **contributi pluriennali** ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009, che sono utilizzati per stipulare mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato, si rammenta la necessità che i Ministeri che erogano il contributo comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi o, qualora siano intervenute variazioni rispetto al piano originario, l'eventuale rimodulazione del profilo temporale e finanziario dei mutui da attivare. È, altresì, necessario che per i mutui non più in essere i Ministeri verifichino l'eventuale permanenza degli stanziamenti in bilancio agli stessi riferiti, proponendo l'adeguamento delle somme iscritte in bilancio ai soli mutui in corso di ammortamento. In ogni caso, in sede di previsione, per i mutui già attivati, si rende necessario iscrivere il contributo ripartendolo tra le spese per interessi passivi e quelle per il rimborso di passività finanziarie. Pertanto, i Ministeri dovranno effettuare la ricognizione dei mutui in essere, al fine di allineare tali spese ai reali fabbisogni in relazione ai rispettivi piani di ammortamento.

Per quanto attiene alle spese di **conto capitale**, in presenza di residui di stanziamento (lettera F), il cui ammontare complessivo sino al 2025, sia superiore al 50 per cento dello stanziamento del primo anno del triennio (2027), le amministrazioni dovranno dar conto dell'assenza di proposte di rimodulazione a legislazione vigente dei relativi stanziamenti di competenza e cassa, qualora presenti dal 2027, volta a migliorare l'allocazione delle risorse e renderla più aderente al cronoprogramma dei pagamenti. In assenza di rimodulazioni e di motivazioni adeguate a supporto del mantenimento in bilancio delle somme disponibili a legislazione vigente dall'anno 2027, gli stanziamenti di bilancio potranno essere ridotti in sede di manovra di bilancio in relazione all'ammontare dei citati residui di stanziamento. La procedura descritta si rende necessaria, tenuto conto che i residui complessivamente considerati relativi a spese in conto capitale rappresentano circa il 110 per cento degli stanziamenti di competenza dei pertinenti capitoli di bilancio, a dimostrazione del fatto che le risorse in esame sono talora iscritte in bilancio sulla base di cronoprogrammi non adeguati all'effettivo andamento delle spese. Si ricorda, infatti, che l'accumularsi di ingenti residui determina criticità sotto il profilo

delle esigenze di cassa e dei correlati impatti sulla stima dei conti pubblici, soprattutto in relazione al nuovo parametro della spesa netta. A tali elementi, si aggiunge, inoltre, che occorre anche porre in evidenza che nella predisposizione dei disegni di legge di bilancio sinora adottati, il ricorso alla flessibilità di bilancio da parte delle amministrazioni, nei termini previsti dalla legge n. 196 del 2009 (si veda al paragrafo 2.3.4), è stato utilizzato in misura assai ridotta.

2.2.3 Revisione della rappresentatività della struttura del bilancio

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 2-ter, della legge n. 196 del 2009, con il disegno di legge di bilancio è annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione dei programmi medesimi a ciascun Ministero sulla base delle rispettive competenze. Pertanto, si segnala la necessità che i Ministeri verifichino o segnalino l'eventuale sussistenza di criticità in termini di rappresentatività delle rispettive strutture per programmi anche al fine di valutare eventuali riallocazioni di risorse tra i diversi Ministeri coinvolti nella gestione delle politiche di settore.

A tale riguardo, si richiama l'attenzione sulla progressiva evoluzione delle politiche sottostanti i programmi e sulle riorganizzazioni intervenute nei Ministeri, recepite con la legge di bilancio 2026, che hanno comportato modifiche sia della struttura del bilancio, sia nell'attribuzione di alcuni programmi ai Ministeri competenti, al fine di garantire la migliore articolazione del bilancio.

Sarà anche necessario che sia verificata l'eventualità di rivedere il numero dei capitoli, tenuto conto dell'aggiornamento delle sottostanti disposizioni legislative di riferimento.

2.3 Applicazione del concetto di impegno “ad esigibilità” (IPE)

A seguito della riforma della legge di contabilità una maggiore attenzione è riservata alla “fase di cassa”, il momento in cui le risorse sono effettivamente incassate ed erogate dallo Stato indipendentemente dal momento in cui sorge un'obbligazione attiva o passiva.

L'attenzione sulla previsione dei flussi di cassa e sulle risorse finanziarie necessarie a colmare gli squilibri tra incassi e pagamenti è finalizzata alla riduzione del fenomeno dei residui attivi e passivi nonché a un miglior controllo degli andamenti di finanza pubblica, con particolare attenzione al fabbisogno e al debito pubblico.

Al fine di garantire il rigoroso presidio degli andamenti di finanza pubblica e, in particolare, del livello di debito pubblico, i Ministeri in indirizzo sono chiamati a svolgere nella fase di programmazione finanziaria una più attenta definizione dei propri fabbisogni di cassa che ne consenta l'utilizzo pieno in relazione alle esigenze. Anche in corso di gestione, nell'ambito degli strumenti di flessibilità già previsti dal vigente assetto contabile, è importante la valutazione dei profili di cassa dei diversi interventi già programmati e che si intende variare allo scopo di ottimizzare le risorse di cassa disponibili ed evitarne mancati utilizzi.

In tale direzione, la definizione di impegno di spesa prevede l'obbligo di individuazione puntuale degli elementi essenziali dell'impegno (la ragione del debito, l'importo da pagare, le previste scadenze di pagamento

e il soggetto creditore), che costituiscono i presupposti per l'adozione del relativo provvedimento e la sua contabilizzazione in bilancio in funzione della scadenza prevista per il pagamento dell'obbligazione. **È necessario, quindi, che i Ministeri, nel determinare gli stanziamenti da iscrivere in bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, tengano conto, in maniera puntuale, dell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione verrà a scadenza sulla base della pianificazione della spesa. La nuova regola di governance europea, improntata sul rispetto della spesa netta, ha accentuato l'esigenza di una corretta programmazione finanziaria che si esplica, non solo in un'attenta attività gestionale, ma soprattutto nella capacità di stanziare risorse in bilancio negli anni in cui la spesa si realizzerà, evitando la formazione di economie in relazione alla mancata possibilità di formalizzare l'impegno e riducendo la formazione dei residui, ferma restando l'esigenza di garantire adeguati livelli di spesa.**

Tanto premesso, tenuto conto dei principi introdotti con la riforma, si evidenzia la necessità di:

- 1) assicurare la sussistenza delle disponibilità finanziarie ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa sia in termini di competenza sia di cassa. In particolare, la disponibilità delle risorse finanziarie - ferma restando la sussistenza di quella in termini di competenza per l'intero arco temporale previsto nell'impegno pluriennale - dovrà essere assicurata, in termini di cassa, almeno per il primo anno di imputazione in bilancio sin dal momento dell'assunzione dell'impegno e, per gli anni successivi, garantendo il rispetto del piano finanziario dei pagamenti anche mediante l'utilizzo degli strumenti di flessibilità stabiliti dalla legislazione vigente in fase gestionale e soprattutto in sede di formazione del disegno di legge di bilancio. Al riguardo, si rinvia anche alla circolare RGS n. 29 del 2019, in materia di impegni di spesa per trasferimenti ad Amministrazioni pubbliche. In fase di previsione, la disponibilità di cassa va valutata rispetto alla prevista massa spendibile, tenendo conto del presumibile smaltimento pluriennale dei residui e deve essere, quindi, assicurata in tutti gli anni compresi nel bilancio pluriennale;
- 2) tenere conto delle norme in materia di impegno e pagamento inerenti alla gestione della spesa effettuata dai Ministeri tramite funzionari o commissari delegati, comunque denominati. Con l'introduzione - nel comma 2-bis dell'articolo 34 della legge n. 196 del 2009 - del concetto di "impegno di spesa delegata" si è inteso declinare, con riferimento a tale modalità di gestione della spesa, il nuovo concetto di impegno che, come è noto, per la spesa sostenuta dagli ordinatori primari è disciplinato dalle disposizioni del comma 2 del medesimo articolo 34. In particolare, in base al comma 2-bis: *«gli impegni di spesa delegata sono assunti dall'Amministrazione nei limiti dello stanziamento, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni assunte o programmate dai funzionari delegati sono esigibili, sulla base di un programma di spesa, opportunamente documentato, comunicato dai medesimi funzionari delegati e commisurato all'effettivo fabbisogno degli stessi»*. La predisposizione dei programmi di spesa da parte dei funzionari delegati (FFDD), ancorché non sia da considerarsi vincolante ai fini della predisposizione del cronoprogramma e della successiva assunzione degli impegni da parte dei Ministeri, è volta a fornire alla stessa le informazioni circa l'effettiva esigibilità delle obbligazioni sottostanti e rendere meno difficoltosa la verifica dal centro dell'effettiva esigibilità del debito o credito. È necessario da parte dei Ministeri garantire un costante aggiornamento dei piani finanziari di pagamento dei FFDD e quindi una più puntuale

gestione dei residui di spesa delegata, maturati in relazione agli importi degli ordini di accreditamento non interamente utilizzati entro il termine di chiusura dell'esercizio, in base all'effettiva esigibilità nell'esercizio successivo delle somme impegnate. Si ritiene, pertanto, necessario che, nella fase di predisposizione del bilancio di previsione, il Ministero tenga conto dei programmi di spesa predisposti dai funzionari delegati per il periodo di riferimento e ne incentivi la redazione e l'aggiornamento in modo da rendere possibile una formulazione delle proposte basata sul fabbisogno di spesa previsto, anche in termini di cassa (si rinvia sul punto alla circolare RGS n. 21 del 2018). Tali residui seguono comunque la medesima disciplina contabile dei residui relativi alla spesa diretta;

- 3) tenere conto della modifica delle norme riguardanti le assegnazioni dei fondi agli Uffici periferici con l'abrogazione della legge 17 agosto 1960, n. 908. L'articolo 34-*quater* della legge n. 196 del 2009 estende la possibilità per le Amministrazioni centrali di provvedere alla assegnazione ai propri Uffici periferici di fondi da gestire secondo le modalità proprie degli ordinatori primari di spesa, prevedendo che ciò possa avvenire sia per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite da specifiche disposizioni di legge o regolamento sia per l'espletamento delle attività rimesse agli stessi dagli Uffici centrali.

Lo strumento messo a disposizione dei Ministeri per programmare più correttamente gli impegni (oltre che i pagamenti) in ciascun anno e, quindi, anche di ausilio alle proposte di stanziamenti di competenza e cassa è il piano finanziario dei pagamenti (**cronoprogramma**). L'utilizzo corretto di tale piano, che deve accompagnare le fasi del ciclo di bilancio quale strumento di programmazione e di gestione, consentirà di programmare al meglio i flussi finanziari in modo da permettere l'impegno delle somme ai sensi della richiamata normativa contabile. Ciò è tanto più rilevante in relazione all'ottica di medio periodo che qualifica le nuove regole della *governance* europea che, fissata la traiettoria di spesa netta per un arco temporale di 7 anni, esclude la possibilità di intervenire su tale tetto nel corso della gestione, salvo non si intervenga sul lato delle entrate. Va da sé che la capacità di programmare la spesa da parte dei Ministeri, anche attraverso un efficiente utilizzo del cronoprogramma, garantisce ai medesimi di ricondurre la propria capacità di spesa all'interno della detta traiettoria.

2.3.1 Il ruolo della cassa e il piano finanziario dei pagamenti

Per le proposte di cassa in fase di formazione del bilancio di previsione vi è l'obbligo, per i responsabili della gestione dei programmi, della predisposizione del cronoprogramma che tenga conto della variazione di impegno contabile ad esigibilità (IPE). L'imputazione dell'impegno deve, quindi, avvenire nell'anno in cui è previsto il pagamento e in funzione all'esigibilità dell'obbligazione (a scadenza).

Il Ministero, quindi, deve avanzare per il bilancio pluriennale richieste di cassa coerenti con la previsione di smaltimento dei residui passivi presunti (anche con riferimento a quelli di nuova formazione) e con la previsione di pagamento della competenza iscritta in bilancio per i suddetti anni.

Un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse di cassa a disposizione del Ministero non può, infatti, prescindere da una adeguata capacità di coordinamento tra le varie strutture del singolo Ministero tale da

garantire la tempestiva individuazione e messa a disposizione delle risorse occorrenti per i pagamenti anche tra le diverse articolazioni dello stesso Ministero.

Anche per quanto riguarda il ricorso alla flessibilità per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, comprese le eventuali proposte di rimodulazione delle dotazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009 in via compensativa all'interno di ciascuno stato di previsione, è necessaria un'adeguata motivazione. Tale motivazione dovrà fornire le ragioni della variazione per ciascun anno, in modo particolare quando si tratti di una riduzione.

2.3.2 La rimodulazione delle spese in conto capitale sulla base del cronoprogramma dei pagamenti e per effetto delle economie sui residui

Con riferimento alle autorizzazioni di spesa pluriennali in conto capitale non a carattere permanente, restano confermate, alla luce dell'attuale quadro normativo, anche per l'anno 2026, le facoltà riconosciute ai Ministeri di disporre delle somme non impegnate a chiusura dell'esercizio, appositamente individuate, per chiedere la reiscrizione con il disegno di legge di bilancio nella competenza degli esercizi successivi in relazione a quanto riportato nel piano finanziario dei pagamenti, compresi gli eventuali residui di stanziamento. Le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, per le quali è possibile esercitare la menzionata facoltà di reiscrizione negli esercizi successivi delle somme non impegnate (*ex* articolo 30, comma 2, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009), sono esclusivamente quelle oggetto di rilevazione per la stesura della Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di carattere non permanente di cui all'articolo 10-*bis* della legge n. 196 del 2009.

Pertanto, con il disegno di legge di bilancio 2027-2029, i Ministeri potranno esercitare tale facoltà a valere sulle risorse all'uopo identificate in sede di Rendiconto 2025 e chiederne la reiscrizione. Pur tuttavia, corre l'obbligo di rilevare che le regole sulla spesa netta introdotte con la nuova *Governance* UE, rendono più stringenti i controlli sulle richieste formulate al fine di valutarne la compatibilità con i saldi di finanza pubblica. A tal fine sono disponibili delle apposite funzioni su InIt, rinviando per maggiori dettagli al paragrafo 3.1 della Nota tecnica n. 1.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 15, comma 8, lettera *c*), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha introdotto all'articolo 4-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, il comma 1-*bis*, il quale statuisce che "a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la facoltà di cui all'articolo 30, comma 2, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere utilizzata una sola volta per le medesime risorse". Pertanto, le somme che in sede di consuntivo 2025 sono state dichiarate economie ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettera *b*), e che verranno iscritte nuovamente nella competenza degli esercizi futuri a partire dall'esercizio finanziario 2027, non potranno costituire oggetto di ulteriori richieste di reiscrizione. Si invitano pertanto i Ministeri a una ponderata valutazione ed esatta definizione degli esercizi finanziari per i quali richiedere la reiscrizione, al fine di una corretta programmazione dell'utilizzo delle risorse in relazione al piano finanziario dei pagamenti.

2.3.3 Riaccertamento annuale residui passivi perenti e iscrizione in bilancio

Restano inalterate le procedure per il riaccertamento annuale da parte dei Ministeri della sussistenza delle ragioni che giustificano la permanenza nelle scritture contabili delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti, secondo le indicazioni fornite dalla circolare RGS n. 2 del 6 febbraio u.s., determinando l'eliminazione dei residui passivi perenti non più dovuti, considerati economie patrimoniali ai sensi dell'articolo 34-ter della legge n. 196 del 2009 e riportati in apposito allegato al Rendiconto 2025.

In esito a tale riaccertamento, a partire dal 2027, con il disegno di legge di bilancio le risorse relative all'ammontare dei residui perenti eliminati potranno essere iscritte, su base pluriennale, in appositi fondi da ripartire iscritti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, previa valutazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo impatto sui conti pubblici, compatibilmente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e tenendo conto della natura delle partite debitorie cancellate.

In relazione agli esiti del riaccertamento in parola, quali risultano dal Rendiconto 2025 e tenuto conto degli obiettivi di finanza pubblica, l'Ispettorato generale del bilancio quantificherà gli importi da inserire nei suddetti fondi da ripartire.

2.3.4 La flessibilità in fase di formazione del bilancio

Sulla base delle indicazioni della circolare RGS n. 30 del 2016, con la sezione seconda del disegno di legge di bilancio è possibile procedere alla rimodulazione di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009 per adeguare gli stanziamenti al cronoprogramma di spesa.

In particolare, oltre alla già citata facoltà di rimodulazione per effetto delle modifiche nella gestione dei residui, si prevede per ciascun Ministero la possibilità di:

- a) rimodulare in via compensativa, anche tra missioni di spesa diverse, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente, relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) (rimodulazioni verticali);
- b) rimodulare, nell'arco del bilancio pluriennale, in termini di competenza e cassa, le dotazioni finanziarie delle autorizzazioni di spesa in relazione a quanto previsto nel cronoprogramma dei pagamenti, ivi incluse le dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale rimodulate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettera a), fermo restando l'ammontare della spesa complessiva autorizzata dalla legislazione vigente e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica alla luce del nuovo quadro di *governance* europea (rimodulazioni orizzontali).

Per maggiori dettagli sull'esercizio di tali facoltà si rinvia al paragrafo 3 della Nota tecnica n. 1.

2.4 Riorganizzazioni strutture dei Ministeri

Nel caso di processi di riorganizzazione, i Ministeri interessati dovranno inserire nella Relazione tecnica allegata ai provvedimenti di riorganizzazione un apposito prospetto che colleghi la struttura organizzativa preesistente con la struttura derivante dal processo di riorganizzazione, indicando le

corrispondenti missioni, programmi e azioni del bilancio dello Stato, nonché, per l'entrata, le modifiche di attribuzione dei capitoli e degli articoli esistenti.

In via generale, si ricorda che ai sensi dell'articolo 21, comma 2-*bis*, della legge n. 196 del 2009 la significatività dei programmi del bilancio e l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico centro di responsabilità amministrativa costituiscono criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione dei Ministeri.

2.5 Spese di personale

Per quanto concerne le spese per il personale si rinvia al paragrafo 4.1 della Nota tecnica n. 1.

2.6 Proposte di previsioni per le entrate e aggiornamento delle entrate "stabilizzate"

Per quanto riguarda le **entrate**, le proposte di previsioni si riferiscono ai capitoli e articoli quali unità elementari del bilancio. I criteri per la formulazione delle previsioni di entrata su base pluriennale, da parte dei Ministeri competenti, rimangono immutati rispetto a quelli adottati per i precedenti esercizi finanziari. Si rammenta, infatti, che l'adozione dell'accertamento qualificato entrerà in vigore con il completamento delle modifiche normative per l'adeguamento alla nuova competenza finanziaria e con l'avvio a regime di InIt.

L'esercizio finanziario a decorrere dal quale la nuova nozione contabile diviene efficace ai fini della predisposizione del bilancio di previsione è, infatti, da definirsi al termine delle predette attività, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disciplinato dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 2018. Le nuove modalità di predisposizione delle previsioni di entrata, pertanto, saranno ampiamente descritte in una apposita Nota metodologica, annessa alla relazione tecnica della sezione II della legge di bilancio per l'esercizio finanziario che sarà definito.

Con riferimento alle **entrate tributarie**, le previsioni dovranno essere formulate sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato, nonché delle eventuali modifiche normative intervenute in materia. Le ipotesi sottostanti all'evoluzione delle entrate tributarie dovranno essere precisate secondo le indicazioni riportate nella Nota tecnica n. 1, paragrafo 1.4.

In relazione alle **entrate non tributarie**, la valutazione dovrà tenere conto delle caratteristiche proprie di ciascuna tipologia di entrata e della legislazione di riferimento. I Ministeri competenti provvederanno alla formulazione delle proposte, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità e le procedure indicate nello specifico punto riportato nella citata Nota tecnica n. 1, paragrafo 2.2.

Allo stato di previsione dell'entrata viene, altresì, allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, predisposto da una apposita Commissione istituita con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2016, in cui sono elencate le forme di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero di regime di favore derivanti da disposizioni normative vigenti, con indicazione della relativa

descrizione e della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, della quantificazione degli effetti finanziari, secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009.

Per quanto riguarda le entrate di scopo finalizzate già stabilizzate, si potranno aggiornare gli importi degli stanziamenti già iscritti in bilancio, attraverso la procedura di “stabilizzazione”, in linea con il regolare andamento delle entrate.

Le amministrazioni sono invitate a formulare proposte relative a ulteriori entrate stabilizzabili rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- a) entrate derivanti da disposizioni legislative, che indicano l'importo che deve confluire in bilancio per essere destinato a specifiche spese;
- b) entrate per le quali la normativa di riferimento indica un importo massimo dei versamenti all'entrata da riassegnare;
- c) entrate il cui andamento nel corso degli ultimi tre anni ha mostrato oscillazioni contenute intorno a un profilo degli incassi sostanzialmente costante.

Tanto premesso, si ricorda che la stabilizzazione non costituisce un'autorizzazione di spesa, in via permanente, e che le proposte verranno valutate anche in considerazione della effettiva spendibilità delle somme in corso d'anno.

2.7 Calendario degli adempimenti

Le date più rilevanti del calendario degli adempimenti, riportate di seguito, prevedono il completamento dell'esame delle proposte di bilancio nel mese di luglio, per consentire la predisposizione dei documenti di bilancio nei tempi previsti per la presentazione dalla normativa vigente:

18 maggio: disponibilità dei dati contabili su InIt per l'avvio della formulazione delle proposte da parte dei Ministeri, ad esclusione di quelle relative al personale che potranno essere avviate solo al termine della rilevazione degli allegati delle spese per il personale.

Le attività per la compilazione degli allegati relativi alle spese di personale andranno effettuate dal 1° luglio al 21 settembre. Per maggiori dettagli si rinvia alle Note tecniche n. 1 e n. 3.

12 giugno: termine ultimo per l'inserimento su InIt delle proposte da parte dei Ministeri;

3 luglio: termine ultimo per la validazione, su InIt, delle proposte da parte degli Uffici centrali del bilancio.

Per maggiori dettagli si rinvia alle Note tecniche allegate.

2.8 Note integrative

Le Note integrative agli stati di previsione della spesa del disegno di legge di bilancio, redatte su base triennale, sono elaborate da ciascun Ministero tramite il sistema informativo messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e sono aggiornate subito dopo l'approvazione della legge di bilancio.

Le Note integrative per il triennio 2027-2029 sono articolate per missioni, programmi e azioni. Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie per il triennio, in conto competenza e conto cassa, articolate secondo le categorie economiche di spesa, con indicazione dei riferimenti legislativi e dei criteri adottati per la formulazione delle previsioni. Includono, inoltre, il piano degli obiettivi, intesi come risultati che i Ministeri intendono conseguire, correlati ai programmi e formulati con riferimento alle singole azioni, nonché i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo e con le disposizioni del Titolo V del decreto legislativo n. 91 del 2011.

Gli obiettivi dovranno essere espressi in modo coerente con le finalità sottese ai programmi di spesa e possono riferirsi a più azioni all'interno dello stesso programma, fermo restando che a ciascuna azione è associato un solo obiettivo.

Nella fase di previsione, le Note integrative comprendono sia gli stanziamenti di competenza sia quelli di cassa direttamente riferiti alle azioni del bilancio.

Le Note integrative relative alla spesa dovranno includere quindi: il quadro di riferimento e le priorità politiche del Ministero, in coerenza con il Documento di Finanza Pubblica e gli atti di indirizzo e di programmazione, incluso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante gli obiettivi di spesa di ciascun Ministero; la descrizione dei programmi di spesa e delle azioni sottostanti; le risorse finanziarie triennali per competenza e cassa, per ciascuna azione e con riguardo alle categorie economiche di spesa, con i relativi riferimenti normativi e i criteri di formulazione delle previsioni indicati dai Ministeri; gli obiettivi e i relativi indicatori di risultato.

Con riferimento al programma 32.2 "Indirizzo politico", gli indicatori di risultato sono forniti dal Dipartimento per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base del protocollo d'Intesa stipulato con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio - aggiornato nel 2024, con la modifica e l'introduzione di nuovi indicatori, disponibile nella sezione Documenti delle Note Integrative al bilancio di previsione 2027-2029, finalizzato a rafforzare l'integrazione tra ciclo del bilancio e ciclo di programmazione strategica (al riguardo, si rinvia alle indicazioni di dettaglio contenute nella Nota tecnica n. 2).

A decorrere dal 9 luglio 2026 i Ministeri procedono alla predisposizione delle Note integrative a partire dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori; successivamente, l'Ispettorato generale del bilancio - provvederà a rendere disponibili i dati finanziari provvisori del disegno di legge di bilancio 2027-2029, dandone comunicazione tramite il portale dedicato.

La Nota integrativa relativa allo stato di previsione dell'entrata riporta, infine, i criteri di formulazione delle previsioni triennali relative alle principali entrate evidenziando, per ciascun titolo, la componente ricorrente e non ricorrente, nonché gli effetti delle disposizioni normative vigenti alla data di presentazione del disegno di legge di bilancio.

Per istruzioni operative di dettaglio, i criteri di predisposizione, il processo, i soggetti coinvolti e il calendario degli adempimenti, si rinvia alla Nota tecnica n. 2.

2.9 Budget dei costi

Ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *f*), della legge n. 196 del 2009 le informazioni del bilancio dello Stato sono integrate, per ciascuno stato di previsione, dal *budget* dei costi dei Ministeri e dal prospetto di riconciliazione tra le previsioni economiche e quelle finanziarie.

In attuazione della legge 4 agosto 2016, n. 163, il disegno di legge di bilancio, reca, oltre agli stanziamenti a legislazione vigente, anche gli effetti della manovra di finanza pubblica; conseguentemente, le previsioni di costo e i prospetti di riconciliazione per il triennio 2027-2029 dovranno essere formulati con riferimento agli stanziamenti di spesa comprensivi delle misure quantitative finalizzate al conseguimento degli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione economica e finanziaria. Le previsioni economiche, inoltre, sono formulate sulla base delle strutture organizzative vigenti alla data dell'ultima rilevazione dell'anno 2026; i Ministeri interessati da provvedimenti di riorganizzazione sono, pertanto, tenuti a concordare tempestivamente con l'Ispettorato generale del bilancio le necessarie modifiche alle strutture contabili di riferimento per la previsione dei costi 2027-2029.

Per gli aspetti operativi di dettaglio e per il calendario degli adempimenti si rinvia alla Nota tecnica n. 3.

In seguito all'approvazione parlamentare della legge di bilancio 2027-2029, i Ministeri procederanno all'aggiornamento delle previsioni del *budget* economico predisposto nella fase del disegno di legge di bilancio e della relativa riconciliazione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella Nota tecnica n. 3.

2.10 Allegato conoscitivo relativo alle gestioni fuori bilancio

L'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54, in attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, introducendo l'articolo 31-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, al comma 2, che, per il bilancio dello Stato, le informazioni inerenti ai fondi che non rientrano nei bilanci ordinari siano rese disponibili mediante un allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 gennaio 2015 ha approvato lo schema di «allegato conoscitivo» al disegno di legge di bilancio mediante il quale esporre, annualmente e per ciascuno stato di previsione, le informazioni inerenti alle gestioni operanti su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria centrale, nonché quelle che si avvalgono di conti correnti bancari o postali, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54.

Per il disegno di legge di bilancio 2027-2029, i Ministeri sono tenuti a verificare il contenuto dell'allegato conoscitivo pubblicato lo scorso anno (che si riporta in allegato alla Nota tecnica n. 1), soprattutto con riferimento all'elenco delle gestioni da considerare, proponendo l'inserimento di gestioni finora non

incluse² e provvedendo ad aggiornare, ove necessario, le informazioni relative a quelle già incluse. Si rileva che le gestioni oggetto dell'allegato sono quelle alimentate unicamente da risorse del bilancio dello Stato, escludendo pertanto i conti sui quali sono gestite risorse di provenienza mista (ossia dallo Stato e da altri soggetti, quale l'Unione Europea), nonché quelli su cui sono gestite somme di titolarità di enti non compresi nel bilancio dello Stato, quale ad esempio la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono altresì da non considerare i conti destinati alla gestione dei proventi dello Stato.

A tal fine si rappresenta che particolare attenzione deve essere rivolta alle gestioni operanti su conti correnti postali e bancari per i quali è stato attivato, presso le Amministrazioni dello Stato, il monitoraggio ai sensi dell'articolo 44-*quater* della legge n. 196 del 2009. Si segnala che, in conformità a quanto previsto con la circolare RGS dell'11 marzo 2022, n. 14, sono da considerarsi soggette alla disciplina del citato articolo 44-*quater* anche le gestioni operate su conti correnti intestati ai soggetti incaricati dalle Amministrazioni dello Stato di effettuare per loro conto la gestione di talune misure. Inoltre, si è ritenuto utile precisare che i conti correnti bancari o postali a supporto di una gestione su un conto corrente di tesoreria centrale, pur non essendo soggetti alla richiesta di autorizzazione all'apertura, sono oggetto di monitoraggio. In entrambi i casi i conti correnti devono essere indicati nell'allegato conoscitivo qualora la gestione operata sugli stessi presenti i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54.

Sul punto, si rinvia alla circolare RGS del 7 dicembre 2018, n. 32 con la quale sono state fornite indicazioni sull'attuazione degli adempimenti previsti dal predetto articolo 44-*quater*, anche alla luce dell'entrata in funzione del portale COAS.

Le Amministrazioni potranno individuare le gestioni riconducibili all'ambito di applicazione dell'allegato conoscitivo in discorso all'interno dell'ambito più ampio, costituito dai conti per i quali effettuano la rendicontazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 44-*quater* sopra richiamato. Con riferimento alle gestioni presso il sistema bancario o postale, è necessario fornire anche i dati sulle giacenze (che devono essere coerenti con quelli eventualmente rendicontati ai sensi dell'articolo 44-*quater*), dati che, per i conti di tesoreria, sono invece reperiti direttamente dalla Ragioneria generale dello Stato tramite il proprio sistema informativo.

Ai fini di una più puntuale identificazione dei conti bancari e postali, si richiede alle Amministrazioni di indicare gli IBAN di riferimento, integrando a tal fine la colonna "N. conto di tesoreria, contabilità speciale o conto bancario/postale".

Nel ricordare che tale attività continuerà a essere gestita al di fuori del sistema INIT, al fine degli adempimenti di cui sopra ogni Ministero riceverà, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio, un unico *file Excel* contenente una tabella precompilata, laddove possibile, sulla base dei dati forniti per il precedente esercizio.

I Ministeri dovranno aggiornare e integrare le informazioni e restituire agli Uffici centrali del bilancio un unico file Excel entro il **17 luglio 2026**. Gli stessi Uffici centrali del bilancio avranno cura di validare il

² Si suggerisce di verificare se i conti il cui inserimento è stato già proposto in passato, siano stati poi effettivamente inseriti nell'allegato e, in caso contrario, di non trasmettere nuovamente le relative informazioni.

contenuto del file e di inviarlo all'Ispettorato generale del bilancio attraverso l'apposito indirizzo di posta elettronica rgs.rapporticonibilancisti@mef.gov.it, entro e non oltre il **31 luglio 2026**.

2.11 Allegato sull'aiuto pubblico allo sviluppo (APS)

Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo", prevede che, in apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, siano indicati tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo (Aiuto Pubblico allo Sviluppo APS). L'APS è la misura chiave utilizzata in quasi tutti gli obiettivi di aiuto e nelle valutazioni delle prestazioni di aiuto ed è definibile come l'insieme dei trasferimenti di denaro pubblico a un paese in via di sviluppo o ad un'organizzazione internazionale che si occupa di sviluppo internazionale, inclusi i doni e i crediti di aiuto concessionali.

A tal fine, si rende necessario raccogliere indicazioni puntuali sulle autorizzazioni di spesa sottese ai capitoli e piani gestionali del bilancio che recano risorse destinate al sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo secondo le modalità illustrate nella Nota tecnica n. 4.

Gli stanziamenti a legislazione vigente, integrati dalle proposte pervenute in sede di previsione 2027-2029 dai Ministeri, saranno coordinati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in un quadro di sintesi che consenta di valutare la coerenza del complesso degli interventi indicati con i vincoli aggregati di finanza pubblica.

2.12 Bilancio di genere e bilancio ambientale

Per quanto concerne il bilancio di genere e il bilancio ambientale si rinvia agli specifici punti riportati nella Nota tecnica n. 1.

Come evidenziato in precedenza, nella presente Circolare si fa rinvio alle Note tecniche a corredo della stessa, per approfondimenti tematici e per fornire i criteri generali per l'impostazione e la compilazione dei documenti di bilancio, con gli opportuni elementi informativi in ordine agli adempimenti da porre in essere da parte dei Ministeri e la relativa tempistica. A seguire si fornisce un'elencazione delle Note tecniche, unitamente ai principali contenuti di ciascuna di esse.

Nota tecnica n. 1. – Bilancio di previsione per l'anno 2027 e per il triennio 2027 – 2029 e per il successivo arco di tempo pluriennale, recante i criteri generali per l'impostazione delle previsioni di bilancio, dando informazioni sulle facoltà dei Ministeri in materia di flessibilità di bilancio e descrivendo il processo di formazione del bilancio, con il calendario degli adempimenti. Lo stesso contiene *focus* specifici su particolari attività, tra cui quello sulla predisposizione dei documenti previsionali per quanto riguarda le spese di personale.

Nota tecnica n. 2. – Linee guida per la compilazione delle Note Integrative per il triennio 2027-2029, recante criteri e indicazioni per la predisposizione della Nota integrativa a corredo di ciascuno stato di previsione del bilancio dello Stato, che fornisca un supporto alla programmazione dell’impiego delle risorse pubbliche, nonché uno strumento per illustrare, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei alla loro misurazione.

Nota tecnica n. 3 – Formulazione del Budget triennale 2027-2029, recante indicazioni per la predisposizione del *budget* dei costi allegato a ciascuno stato di previsione e del prospetto di riconciliazione delle previsioni economiche con quelle finanziarie, da redigere dai titolari dei Centri di Responsabilità amministrativa per coordinare le previsioni economiche annuali effettuate dai centri di costo sottostanti.

Nota tecnica n. 4 – Spese di aiuto pubblico allo sviluppo (APS), recante il quadro di riferimento per l’individuazione delle spese previste per l’aiuto pubblico allo sviluppo, la tipologia di voci di spesa da includere e/o escludere e la metodologia da seguire per la raccolta di informazioni necessarie a predisporre l’apposito allegato.

Ferma la costante collaborazione degli Uffici centrali del bilancio e della Conferenza Permanente di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998, i Ministeri dovranno far pervenire le loro proposte di bilancio secondo il calendario degli adempimenti riportato nelle Note tecniche.

Il Ragioniere Generale dello Stato